EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 25 febbraio 1940 - Anno XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 febbraio 1940-XVIII, n. 56.
Concessione di amnistia e di indulto.

Relazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la Grazia e Giustizia, presentata a S. M. il RE IMPERATORE nell'udienza del 24 febbraio 1940-XVIII.

SIRE,

Il nuovo faustissimo evento che è giunto ad arricchire la già fiorente discendenza della Vostra Casa gloriosa, è motivo di esultanza per l'intera Nazione Italiana, sempre indissolubilmente unita, nel suo passato come nei suoi futuri destini, alla Imperiale Dinastia Sabauda.

Questo avvenimento trova il Paese unito e compatto sotto i segni del Littorio e virilmente proteso ad affrontare qualsiasi nuovo cimento possa esser reso necessario dalle esigenze del suo divenire e della sua maggiore grandezza.

Un atto di generale indulgenza, quale il generoso cuore della Maestà Vostra Imperiale si è sempre degnata di elargire in occasione dei lieti eventi della Sua Augusta Casa, appare quindi particolarmente opportuno nelle attuali contingenze di vigile preparazione e contribuirà indubbiamente ad apportare calma e tranquillità feconda in tutte le classi del Popolo, nonchè a spronare sulla via del bene coloro che incorsero nei rigori della legge penale, ma non risultano del tutto indegni di perdono.

E' perciò che il Governo Fascista si onora sottoporre alla Vostra Sovrana approvazione un provvedimento di amnistia e di indulto con il quale vengono coperti di oblio tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore, nel massimo a due anni con pene pecuniarie e con pene restrittive della capacità giuridica (articolo 1). Per i reati di maggiore gravità, che non rientrano nell'amnistia, viene invece conceduto, con l'art. 2, il condono delle pene detentive fino a due anni, nonchè quello totale delle pene pecuniarie e delle meno gravi fra le pene accessorie.

La misura del condono è stata però ridotta ad un solo anno rispetto alle pene detentive sulle quali sono già stati applicati uno o più indulti precedenti. La relativa norma, contenuta nel comma 1°, disposizione seconda, dell'art. 2, costituisce una necessaria innovazione, in quanto mira a contenere entro più ragionevoli limiti l'effetto del cumulo degli indulti, che ha dato luogo in passato a trattamenti di eccessiva ed ingiustificata larghezza in rapporto alle condanne di più grave entità.

Tanto l'amnistia, quanto l'indulto, vengono, con l'art. 3, resi applicabili, come di consueto, soltanto a favore di coloro che, per la loro condotta anteriore, appaiono suscettibili di ravvedimento e non indegni di clemenza. Senza seguire, al riguardo, i criteri troppo restrittivi stabiliti dalle ordinarie norme contenute negli articoli 151 e 174 del codice penale, le quali renderebbero assai spesso inapplicabile il beneficio anche in presenza di precedenti penali di tenuissima entità si è ravvisato opportuno limitare la esclusione dai benefici soltanto rispetto a coloro che abbiano riportata altra condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo, nonchè rispetto a quelle persone che, trovandosi sottoposte all'ammonizione o al confino di polizia, risultino pericolose o sospette per l'ordine pubblico.

Alla condizione degli ammoniti e dei confinati di polizia si è poi creduto di equiparare, ai fini della esclusione in parola, anche quella di coloro che si trovano sottoposti ai vincoli della libertà vigilata, per eliminare una ingiustificata discriminazione di questi ultimi nei confronti dei primi. Vengono infine esclusi dal godimento dell'indulto i latitanti, cioè coloro che, sottraendosi volontariamente alla esecuzione della pena, manifestano propositi di ribellione verso i legittimi provvedimenti dell'autorità; si fa eccezione, tuttavia, per quelli che, pur trovandosi in stato di latitanza, si costituiscano in carcere entro un determinato termine, contenuto in un limite abbastanza ampio per facilitare il ritorno in Patria dei cittadini scampati all'estero.

La disposizione dell'art. 4, analogamente a quanto si è praticato con i precedenti decreti del genere, sancisce la condizionalità dell'indulto, nel senso che il beneficio viene ad essere revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito incorra in una nuova condanna per delitto doloso commesso entro il termine di cinque anni dalla data del decreto dimostrando, così che l'accordato perdono è rimasto, nei suoi confronti, sterile di ammaestramenti.

Come cause di esclusione oggettiva, sono poi state elencate nell'art 5 alcune figure di reato che, per la loro speciale indole in relazione alle attuali contingenze politiche ed alle corrispondenti direttive del Governo Fascista, sono oggetto di particolare riprovazione e rendono immeritevole di qualsiasi indulgenza chi se ne rende colpevole.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare, gli articoli da 6 a 10 dettano norme speciali in relazione alla particolarità della materia e alle speciali caratteristiche del sistema penale militare, nel quale, tra l'altro, sono comprese, tra le pene principali, anche alcune pene restrittive della capacità giuridica.

Relativamente ai limiti di pena stabiliti per l'amnistia e per l'indulto, si sono adottati criteri identici a quelli seguiti in relazione ai reati comuni. E' stato esteso, inoltre, il beneficio dell'amnistia ai reati punibili con le pene restrittive della capacità giuridica della

rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, e quello dell'indulto alle pene medesime, quando derivino da condanne a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Per eliminare dubbi di interpretazione, è sembrato opportuno ribadire espressamente, nell'art. 9, il concetto fondamentale, già fissato nell'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, che l'amnistia e l'indulto applicati rispetto alle predette pene restrittive della capacità giuridica non hanno effetto relativamente alla perdita del grado.

Per quanto concerne la materia penale militare, si sono mantenute le stesse cause soggettive di esclusione dai benefici, stabilite dall'art. 3, relativamente ai reati comuni. Quanto alle esclusioni di carattere oggettivo, in considerazione del contenuto specifico di alcuni reati militari, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato o imperdonabili violazioni degli speciali doveri di servizio e di disciplina che vincolano il cittadino alle armi, si è stabilita, come è stato fatto in occasione dei precedenti decreti di indulgenza Sovrana, l'inapplicabilità dei benefici ai reati militari di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione, rapina, preveduti dai codici penali militari, ed ai reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza commessi da militari della Regia guardia di finanza.

Le violazioni delle leggi finanziarie sono separatamente prevedute dagli articoli da 11 a 26 che specificano tassativamente i reati ai quali sono applicabili gli elargiti benefici, con speciale riguardo alla particolarità della materia e alle esigenze della finanza dello Stato.

Non si è ritenuto, peraltro, di estendere alle violazioni finanziarie le norme degli articoli 3 e 4, riflettenti rispettivamente l'esclusione dai benefici per ostacoli d'indole soggettiva e la revoca del condono per successiva condanna, dato che l'applicazione di tali norme produrrebbe all'amministrazione finanziaria, a causa della speciale struttura dei suoi servizi, varie e notevoli difficoltà di ordine pratico. Ma poichè queste difficoltà avrebbero potuto egualmente risorgere per l'applicazione che, nel silenzio della legge, qualche ufficio giudiziario avrebbe potuto fare delle ordinarie norme contemplate nell'ultima parte degli articoli 151 e 174 del codice penale, è stato espressamente chiarito nel testo che delle anzidette disposizioni del codice non deve tenersi conto in materia di reati finanziari.

Completano il provvedimento le disposizioni degli articoli 27 e 28; il primo relativo alla sfera territoriale di applicabilità del decreto, la cui efficacia si estende, oltre che al Regno, anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai cittadini metropolitani, ai territori dell'Africa Italiana; il secondo relativo all'efficacia del decreto stesso in rapporto alla data del fausto evento.

Tale è il contenuto dell'atto di Sovrana clemenza che il Governo Fascista, in quest'ora di generale letizia, si onora sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono invece condonate nella misura di un anno.

Sono altresì condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

E' pure condonata, anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti alla libertà vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che alla medesima data abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo. Tuttavia non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata conceduta la riabilitazione.

Sono pure esclusi dal beneficio di cui all'articolo 2 coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui la pena è condonata interamente.

Art. 4.

Il beneficio preveduto dall'articolo 2 è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo, commesso entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 5.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:

1° — ai delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 246, 256, 257, [illegible] 261, 262, 269 e 305 del codice penale;

2° — ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, preveduti dal titolo decimo del libro II del codice penale, e al delitto di infanticidio preveduto dall'art. 578 dello stesso codice;

3° — ai reati preveduti dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valuta e di commercio dell'oro, ed a quelli preveduti dal R. decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

4° — ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e dal titolo secondo, capo V, sezione 4ª del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

5° — ai reati preveduti dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, ed ai reati preveduti dal R. decreto-legge 3 settembre 1939, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939, n. 2094, contenente norme contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate;

6° — alle contravvenzioni prevedute dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si applicano gli articoli 7 a 10.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Art. 7.

E' conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di due anni.

Art. 8.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quelle sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono condonate nella misura di un anno;

c) sono condonate le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purchè derivanti da condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene della rimozione o della dimissione.

Art. 10.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'articolo 16 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 a 26.

Non si applicano le norme contenute negli articoli 151, ultima parte, e 174, ultima parte, del codice penale.

Art. 12.

E' conceduta amnistia per le violazioni punite a termini degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi. Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplate negli stessi articoli;

b) art. 19, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte, di una età diversa dalla vera;

c) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

d) art. 27, per morosità per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo unico predetto.

Le disposizioni del comma 1°, lettera *a*) del presente articolo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni prevedute dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare; dal R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e dal R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Art. 13.

E' conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500:

a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato H;

b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini degli articoli 21 e 22.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.

Art. 14.

E' conceduta amnistia per le violazioni della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 30.000.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitta o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 30.000, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 30.000.

Art. 15.

E' conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini dell'articolo 19 del detto decreto-legge.

Art. 16.

I benefici di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi e canoni dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

E' conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a a L. 5.000:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica legge sull'abolita tassa di vendita.

Art. 18.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 5.000, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 5.000.

Art. 19.

I benefici di cui agli articoli 17 e 18 sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

E' conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500.

Art. 21.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.

Art. 22.

I benefici di cui agli articoli 20 e 21 sono subordinati, nel caso in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

E' conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico, per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500.

Art. 24.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.

Art. 25.

I benefici di cui gli articoli 23 e 24 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento delle tasse dovute sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

E' conceduta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 1, lettera *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonchè per le contravvenzioni prevedute dal R. decreto-legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

Nei casi in cui vi è obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni comunali e provinciali e qualora non sia stato ancora notificato alcuno accertamento di ufficio, l'amnistia è subordinata alla condizione che i contribuenti, i quali hanno omessa la dichiarazione, la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto si applica anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche all'Africa Italiana.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.